



# CIRCOLO CULTURALE QUATTRO MORI

## STATUTO

### Art. 1 – Costituzione e Sede

A norma dell'Art. 18 della Costituzione Italiana, con Atto Notarile del 19 maggio 1976 si è costituito il Circolo Culturale “**Quattro Mori**” con sede in Ostia Lido, Via Delle Baleari 85, di seguito per semplificare chiamato “CIRCOLO “.Riconosciuto con Decreto Regionale 1/FS del 12/01/1993 della Regione Sardegna

### Art. 2 – Principi Generali del Circolo

Il Circolo è una libera associazione senza fini di lucro a struttura e gestione democratica. E' apolitico e apartitico e si richiama ai valori della Costituzione Italiana. E' regolato da quanto prescritto dagli Art. n° 36-37-38 del Codice Civile, dal Dlgs n° 460 del 1997 e dalla legge n° 383 del 7 Dicembre 2000.

### Art. 3 – Scopi e fini del Circolo

Il Circolo si propone di :

- 1• promuovere e gestire attività d'utilità sociale in campo culturale e ricreativo;
- 2• sviluppare attività sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali di prevenzione sanitaria e culturali;
- 3• promuovere e gestire corsi formativi.
- 4• valorizzare tutte quelle iniziative che sono in grado di esprimere atteggiamenti e Comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero

**associazionismo;**

**Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del Corpo Sociale, il Circolo potrà creare strutture proprie od utilizzare quelle già esistenti sul territorio.**

**5. Il Circolo potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.**

**6. Il Circolo ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel Tessuto sociale: con le Istituzioni Pubbliche, con gli enti locali e con quelli culturali, turistici ed ambientalistici; partecipando così, e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sportive, del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo e della tutela dell'ambiente.**

**Il Circolo non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative della stesse. In particolare il Circolo si propone di:**

- . salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;  
promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristici della Sardegna;**
- . Promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della Sardegna**
- . svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;**
- . contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi.) dei sardi e della Sardegna.  
perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli;**

#### **Art. 4 – Caratteristiche del Circolo**

**Il Circolo è un istituto unitario e autonomo, non ha finalità di lucro, è indipendente da un punto di vista amministrativo, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci.**

**Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.**

**Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza amministrativa, il Circolo accetta e rispetta lo Statuto Sociale della F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia) e il relativo regolamento di attuazione.**

## **Art. 5 – I Soci**

**Possono essere Soci del Circolo tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.**

**1. I Soci, pur con l'assoluta parità tra loro nei diritti e nei doveri verso l'associazione, sono formalmente distinti in:**

- a. Soci fondatori: rientrano in tale denominazione, i firmatari dell'atto costitutivo;**
- b. Soci ordinari: sono tali quelli che, avendo fatto regolare domanda secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano stati accolti come tali;**
- c. Soci simpatizzanti: sono tali tutti coloro che osservano le stesse regole di ammissione, limitando per scelta la propria partecipazione. Non hanno diritto di voto.**
- d. Soci benemeriti: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società o nei confronti del Circolo stesso, anche se iscritti ad altro circolo.**

**2. I Soci fondatori e Soci ordinari hanno assoluta parità tra loro nei diritti e nei doveri. Fra loro acquistano particolare rilevanza coloro per i quali il Circolo è idealmente nato e che sono destinatari degli interventi della Legge Regionale Sarda sull'emigrazione (L. n° 7 del 15 Gennaio 1991 e sue modifiche):**

- a. Coloro che sono nati in Sardegna e hanno dimora abituale fuori del territorio regionale e i loro coniugi;**
- b. I discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano un ascendente d'origine sarda, e i loro coniugi.**

**Queste categorie di soci, definiti dalla L. R. n° 7/1991, hanno il diritto di voto attivo e passivo; hanno quindi il diritto di eleggere gli organi del Circolo e di farne parte nel ruolo di amministratori.**

**3. Per quanto riguarda i Soci ordinari "non sardi", in ottemperanza all'Art. 5. capo 1, comma c del Dlgs n° 460/1997, che recita: " prevedendo per tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ", a loro è riservato il voto attivo. Tuttavia, nell'intento di garantire anche ad essi una giusta rappresentanza, sarà predisposta, in occasione del rinnovo delle cariche direttive, una lista dei "Soci non sardi" e sarà eletto, da tutti gli iscritti, un membro effettivo all'interno del Consiglio Direttivo; saranno eletti anche due supplenti, che, secondo la graduatoria**

delle preferenze ottenute, subentreranno in caso di dimissioni o decadenza del consigliere effettivo.

4. La domanda d'ammissione all'Associazione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell'aspirante socio e l'impegno all'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo adotterà criteri oggettivi per l'ammissione o l'esclusione degli associati.

Tutti i soci regolarmente iscritti e aventi i requisiti previsti dalla L.R. n° 7/1991 hanno il diritto di presenziare e/o intervenire alle Assemblee, il diritto di partecipare alle elezioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi, nonché il diritto di potersi candidare per far parte dei medesimi Organi, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità.

Tutti i Soci sono tenuti:

- a. al pagamento della quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
  - b. all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
  - c. a non prendere, senza essere autorizzati, iniziative personali che impegnino il Circolo; ad offrire in tutte le circostanze prova di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei Sardi e degli altri soci del Circolo.
5. I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati dal Circolo per i seguenti motivi:
- a. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
  - b. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  - c. qualora in qualche modo arrechino danni morali e / o materiali all'Associazione.

Il Socio avrà diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo.

### **Art. 6 – Dimissioni dei Soci**

1. Il Socio, una volta iscritto, non ha bisogno di rinnovare l'iscrizione al Circolo.
2. Perde la sua qualifica solo per dimissioni o per espulsione.
3. I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni e sarà in ogni modo tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte.
4. In caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente comunicare al subentrante le variazioni avvenute.

## **Art. 7 – Organi del Circolo**

**Gli Organi del Circolo sono:**

- a. L'Assemblea dei Soci;**
- b. Il Consiglio Direttivo;**
- c. Il Presidente;**
- d. Il Collegio dei Probiviri;**
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

**Tutte le cariche sono esplicate a titolo gratuito.**

## **Art. 8 – Assemblea dei Soci**

- 1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci ordinari con diritto di voto. E' il massimo organo deliberante del Circolo. Le sue decisioni, prese in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli iscritti. Possono partecipare all'Assemblea anche i Soci simpatizzanti e Soci benemeriti ma senza diritto di voto.**
- 2. L'Assemblea:**
  - a. approva annualmente il rendiconto economico preventivo e consuntivo e il conto patrimoniale;**
  - b. approva il programma annuale delle iniziative, delle attività svolte in base ai contributi erogati dalla Regione, gli investimenti e gli eventuali interventi straordinari;**
  - c. elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;**
  - d. apporta le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste dall'Art. 18.**
- 3. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nel caso previsto dall'Art. 18.**
- 4. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in via straordinaria dal Presidente o su richiesta motivata di almeno il 10% dell'Assemblea o su**

richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti all'unanimità. In questi casi, l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta.

5. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto almeno sette giorni prima mediante lettera, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
6. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal vicepresidente. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali. Le votazioni sugli argomenti all'Ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora 1/3 dei soci presenti ne faccia richiesta.

### **Art. 9 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea :
  - a. formula i programmi di attività del Circolo come da Statuto;
  - b. definisce i regolamenti degli organismi in cui si articola l'associazione;
  - c. stabilisce le quote associative da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
  - d. predispone il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l'approvazione dell'assemblea;
  - e. delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile o occasionale, a istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi del Circolo o che possano tornare di utilità al Circolo stesso;
  - f. è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di undici (11) membri più un rappresentante dei Soci Ordinari non Sardi, garantendo pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche rappresentative e amministrative, nella composizione delle quali nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore di un 1/3. Non ci devono essere le condizioni di incompatibilità tra parenti e affini fino al 2° grado, in modo che sia esclusa la compresenza all'interno di un Organismo, e in organismi di governo e di controllo, nonché tra la carica di membro del Collegio dei Probiviri e le altre cariche sociali.

E' fatto divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, le risorse derivanti da fondi regionali o di altri soggetti pubblici e privati, salvo si tratti di

compensi per attività lavorativa. Rientrano comunque nel divieto di ripartizione i compensi di qualsiasi natura corrisposti a parenti e affini entro il 2° grado.

2. Partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre ( 3 ) anni e può essere rieletto per più mandati consecutivi. Il Presidente eletto non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti o, in mancanza di questi, un socio cooptato dal Consiglio Direttivo;
4. Nella sua prima riunione, al suo interno, elegge:
  - a. il Presidente;
  - b. il vicepresidente vicario ed eventualmente un secondo vicepresidente;
  - c. un tesoriere;
  - d. elegge un Segretario che può essere un membro esterno al Direttivo; in tal caso il segretario non ha diritto di voto;
  - e. affida a un consigliere il ruolo di responsabile dei problemi delle donne e dei giovani;
  - f. provvede inoltre ad affidare ad altri consiglieri incarichi per specifiche mansioni.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Direttivo o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e sono valide in presenza del 50% più uno dei componenti del Consiglio stesso e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni seduta sarà redatto un regolare verbale che sarà trascritto nell'apposito registro:
  - a. ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi ne presiede la riunione in sua vece, dal segretario e, quando si tratta di impegni di spesa, dal tesoriere;
  - b. i verbali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva;
  - c. le delibere verranno esposte nella bacheca del Circolo;
  - d. il Consigliere, che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è dichiarato decaduto.
8. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può deliberare di accogliere nuovi Soci Benemeriti, la cui richiesta di ammissione potrà essere presa in considerazione solamente se avallata dalla proposta scritta di due Soci.

- 9. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nei Collegi dei Revisori e dei Probiviri i Soci che percepiscono compensi a carattere continuativo dal Circolo o che sono interessati, con finalità di lucro, alle attività del Circolo.**

### **Art. 10 – Il Presidente**

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale pro-tempore dell'Associazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o per mezzo di delegati; il Presidente:**
  - a. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;**
  - b. cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.**
- 2. Il Vicepresidente Vicario, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.**
- 3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti ( 20 ) giorni dall'elezione di questi; Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo.**

### **Art. 11 – Collegio dei Probiviri**

- 1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre ( 3 ) membri effettivi e di due ( 2 ) supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.**
- 2. Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.**
- 3. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrebbe insorgere fra i soci. Esprime un suo parere consuntivo circa la sospensione, l'espulsione o la radiazione di un Socio.**
- 4. Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo grado il Proboviro interessato non partecipa all'esame e giudizio del caso .**
- 5. Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato, dal Direttivo in carica oppure, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.**



**6. Il Collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari, che devono essere deliberate dal Direttivo.**

**Non può ricoprire la carica di Proboviro un parente di primo grado e di secondo grado del Presidente Vice-Presidente, segretario e tesoriere.**

### **Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti**

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre ( 3 ) membri effettivi e di due (2) supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.**
- 2. I Revisori sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.**
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare trimestralmente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili e l'adempimento delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità.**
- 4. Esamina inoltre e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea.**
- 5. I Revisori effettivi sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo ove sono tenuti ad esprimere parere consultivo.**
- 6. Le dimissioni da membro del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo.**

### **Art. 13 – Patrimonio**

**Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:**

- a. quote di tesseramento;**
- b. eventuali contributi pubblici e privati;**
- c. proventi delle manifestazioni, delle attività e delle gestioni dell'Associazione;**
- d. donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di Enti pubblici o privati, accettati dal Consiglio Direttivo;**
- e. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.**

## **Art. 14 – L'Esercizio Sociale**

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 28 febbraio successivo.**
- 2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.**
- 3. Un eventuale avanzo di esercizio non è ridistribuito ai Soci, ma portato all'esercizio successivo come patrimonio.**

## **Art. 15 – Il Rendiconto**

**Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.**

**Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i principi contabili.**

## **Art. 16 – Responsabilità Amministrative**

**Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è riconosciuta valida la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per gli atti di ordinaria amministrazione, i Vicepresidenti e / o il Segretario e / o il Tesoriere.**

## **Art. 17 – Modifiche Statutarie**

- 1. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.**
- 2. In prima convocazione, le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto.**
- 3. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti in Assemblea.**

4. Per le variazioni imposte da leggi dello Stato e della Regione Sardegna è competente il Consiglio Direttivo.

### **Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione**

1. Attualmente l'Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2050, data prorogabile con deliberazione dell'Assemblea.
2. Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, in beneficenza a strutture sociali similari operanti nel settore dello sport, del tempo libero, della cultura e della ricreazione, sentito l'organismo di controllo di cui Art. 3, comma 190, legge 23 Dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 19 – Diverse**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Le cariche sociali elencate nel presente Statuto sono cariche onorifiche e nessuna retribuzione è dovuta a chi le ricopre.
3. Hanno accesso al Circolo anche gli iscritti ad altri Circoli riconosciuti dalla F.A.S.I.

Via Delle Baleari 85 - 00121 Ostia (Roma)

Tel-Fax 06/5691369

E-mail: [info@circoloquattromori.it](mailto:info@circoloquattromori.it); [quattro.mori@email.it](mailto:quattro.mori@email.it)  
[www.circoloquattromori.it](http://www.circoloquattromori.it)

